

N. 20329/2024 R.Gen.Aff.Cont.

Cron. _____

Rep. _____

Sent. n. _____



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Napoli

10 SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott. Marcello Amura, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 20329/2024 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione con ordinanza resa, all'esito della sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., in data 01/07/2026 e previa concessione dei termini di cui all'art.189 c.p.c., causa vertente

TRA

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1* , in persona del l.r.p.t., , rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Roberto Dezio (C.F. *C.F._1*) e dall'avv. Angelo Mario Gialanella (C.F. *C.F._2*), elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti procuratori in *Pt_1* lla Via G. Orsi, n. 15/15A

— ATTRICE —

E



Controparte_1 in persona del Presidente pro tempore, anche quale autorità subentrata nelle funzioni del Commissario di Governo/Commissario straordinario per l'attuazione del programma di cui al Titolo VIII della legge n. 219/1981;

Controparte_2 (già *Controparte_3*), in persona del Ministro pro tempore;

Controparte_4 con funzione di Commissario Straordinario di Governo ex Titolo VIII L. 219/81 (C.F. *P.IVA_2* P.IVA *P.IVA_3*), in persona del Sindaco/Commissario Straordinario pro tempore;

tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (avv.ti Cantore e Malvino), presso i cui uffici sono per legge domiciliati;

— CONVENUTI —

OGGETTO: azione di rimborso/rivalsa degli oneri del contenzioso ai sensi dell'art. 42, comma 3, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (programma di edilizia post-sismica ex Titolo VIII della legge n. 219/1981).

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l'attrice: accertarsi e dichiararsi il diritto dell' *Parte_1* al rimborso, a carico delle Amministrazioni convenute, degli oneri del contenzioso sostenuti in relazione alla controversia con il *Controparte_5* avente a oggetto l'opera di culto sita in *Pt_1* – San Pietro a Patierno, via Casoria (cod. 140), e, per l'effetto, condannarsi le convenute, anche in solido, al pagamento della somma di € 400.369,96, oltre interessi dalla domanda e rivalutazione; con vittoria di spese.

Per le Amministrazioni convenute: in via pregiudiziale, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva; in via preliminare, dichiararsi la domanda improponibile/improcedibile per giudicato e prescritta; nel merito, rigettarsi la domanda; in subordine, contenersi il quantum nei limiti di legge; con vittoria di spese.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 27 settembre 2024, l' *Parte_1* conveniva in giudizio la *Controparte_1* il *Controparte_2* [...] e il *Controparte_4* con funzione di Commissario Straordinario di Governo ex Titolo VIII L. 219/81, esponendo quanto segue.

L'attrice esponeva che, nell'ambito del "Programma Straordinario Edilizia Residenziale – Città di *Pt_1* , predisposto ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, e del d.l. 26 giugno 1981, n. 33, convertito nella legge 6 agosto 1981, n. 456, il Sindaco di *Pt_1* quale Commissario straordinario di Governo, aveva affidato al *Controparte_6* , in regime di concessione, l'esecuzione dei lavori di costruzione di alloggi e opere di urbanizzazione primaria e secondaria del comparto 7 in San Pietro a Patierno, tra cui l'intervento denominato "Chiesa e sue pertinenze", sito in via Casoria.

L'affidamento traeva origine dalla convenzione del 31 luglio 1981 e dai successivi atti aggiuntivi del 7 febbraio 1985 e del 15 gennaio 1986.

Deduceva, quindi, che, nelle more dell'esecuzione dei lavori, il legislatore era intervenuto più volte per disciplinare il trasferimento delle opere e delle risorse finanziarie agli enti destinatari.

In particolare, il decreto del Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica del 4 novembre 1994 aveva individuato la Curia Arcivescovile di *Pt_1* quale ente destinatario della "Chiesa e sue pertinenze" in zona San Pietro a Patierno – via Casoria, cod. 140, prevedendo anche il trasferimento delle provviste finanziarie necessarie per la chiusura della contabilità finale con i consorzi realizzatori.

Successivamente, l'art. 22 della legge n. 341/1995 aveva stabilito l'acquisizione delle opere al patrimonio disponibile degli enti destinatari e il subentro degli stessi nei rapporti giuridici attivi e passivi in atto.



Con ordinanza C.I.P.E. n. 12827/C del 27 marzo 1996 veniva dato atto del trasferimento alla *Controparte_7* di *Pt_1* con decorrenza dal verbale del 20 marzo 1996, dell'opera in corso di realizzazione e del subentro dell'ente destinatario nei rapporti giuridici attivi e passivi, con obbligo di procedere al completamento e al collaudo definitivo.

Con successiva ordinanza C.I.P.E. n. 12903 del 19 giugno 1996 veniva disposto il trasferimento alla Curia delle risorse finanziarie residue per l'ultimazione di due chiese, quantificate in complessive lire 158.199.990, di cui lire 129.814.600, pari a € 67.043,65, riferite alla chiesa di San Pietro a Patierno.

L'Arcidiocesi allegava, altresì, che l'art. 42, commi 2 e 3, della legge n. 144/1999 aveva confermato il trasferimento delle chiese e dei centri parrocchiali alla curia competente e posto a carico dello Stato gli oneri del contenzioso per le controversie aventi titolo in eventi verificatisi anteriormente al trasferimento delle opere.

Quanto all'andamento dell'intervento, l'attrice ricostruiva un iter esecutivo particolarmente travagliato: i lavori, iniziati il 4 agosto 1986, avrebbero dovuto ultimarsi il 30 ottobre 1987; nel corso dell'esecuzione si rendeva tuttavia necessaria una perizia di variante, approvata solo con ordinanza n. 9308/C del 9 aprile 1990, con proroga del termine di ultimazione.

Dopo il rilascio della licenza di abitabilità del 31 ottobre 1991 e del certificato di agibilità del 15 novembre 1991, venivano redatti ulteriori verbali e ordini di servizio per interventi integrativi e riparatori.

In particolare, secondo la prospettazione attorea, ancora il 2 febbraio 1996 risultavano non eseguite le lavorazioni relative al risanamento della facciata; la Commissione di collaudo, all'esito del sopralluogo del 22 maggio 1996, dichiarava l'opera non collaudabile; i residui lavori riprendevano soltanto il 10 aprile 1997 e venivano completati il 30 luglio 1997; il collaudo provvisorio era rilasciato il 12 gennaio



1998, mentre il certificato di collaudo finale veniva emesso solo l'11 novembre 2002 e, secondo l'attrice, non approvato dall'ente concedente.

L' *Parte_1* riferiva poi che il *Controparte_6*, assumendo l'illegittimità dell'applicazione della penale e imputando i ritardi alle omissioni e negligenze dell'amministrazione concedente, **aveva promosso procedimento arbitrale**, concluso **con lodo del 9 luglio 2010** dichiarativo dell'incompetenza del collegio in favore dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Il *CP_6* aveva quindi riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli chiedendo la condanna dell' *Parte_1* a vario titolo, al pagamento di oltre tre miliardi di lire.

Costituitasi nel giudizio, l' *Parte_1* aveva eccepito la propria carenza di legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza delle pretese, sostenendo che i ritardi erano imputabili al *CP_6* e ai difetti dell'opera.

Il giudizio veniva definito, in primo grado, con **sentenza del Tribunale di Napoli n. 13709/2015**, che accoglieva solo in parte la domanda del *CP_6* e condannava l' *Parte_1* al pagamento di € 261.892,31 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi, nonché di € 82.747,34 a titolo di saldo lavori, oltre interessi legali e moratori ex art. 36 del d.P.R. n. 1063/1962, rigettando le ulteriori domande.

L' *Parte_1* **proponeva appello**, deducendo, tra l'altro, l'omesso o erroneo esame dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva, l'erronea quantificazione della penale e l'insussistenza dei maggiori oneri riconosciuti al *CP_6*.

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 4495/2021, in parziale accoglimento dell'appello, escludeva la debenza della voce relativa ai maggiori oneri di guardiania e rideterminava in € 183.071,03 la somma dovuta dall' *Parte_1* al *CP_6* a titolo di risarcimento danni, confermando la condanna al pagamento del saldo lavori.

La sentenza passava in giudicato.



Secondo l'attrice, il contenzioso così definito traeva titolo da eventi e situazioni anteriori al trasferimento dell'opera, riconducibili alla gestione del rapporto concessorio da parte dell'amministrazione concedente, con conseguente obbligo statale di rimborso ai sensi dell'art. 42, comma 3, della legge n. 144/1999.

In punto di quantum, l' *Parte_1* deduceva di avere corrisposto al *CP_6* [...], in esecuzione dei titoli giudiziali, la somma complessiva di € 438.856,38, dalla quale andava detratto l'importo di € 74.170,28 restituito dal *CP_6* a seguito della riforma parziale in appello, con conseguente esborso netto di € 364.686,10.

Chiedeva, inoltre, il rimborso degli ulteriori oneri collegati al contenzioso: € 35.808,61 per compensi liquidati in favore degli avv.ti Capponi e Di Falco; € 20.000,00 per il funzionamento del collegio arbitrale; € 7.070,26 per compensi dell'avv. Del Giudice; € 1.404,00 per compensi dell'avv. Belmonte; € 3.172,00 per il consulente tecnico di parte ing. *Per_1* € 35.272,64 per compensi dell'avv. Ceglie nel giudizio di appello.

Il totale degli oneri allegati era quindi quantificato in € 467.413,61.

Da tale importo l'attrice detraeva la somma di € 67.043,65, già trasferita alla Curia in forza dell'ordinanza C.I.P.E. n. 12903 del 19 giugno 1996 per l'ultimazione della chiesa di San Pietro a Patierno, e concludeva pertanto per la condanna delle Amministrazioni convenute, in solido o ciascuna per quanto di ragione, al pagamento di € 400.369,96, oltre interessi dalla domanda al soddisfo e rivalutazione monetaria.

A fondamento della domanda l' *Parte_1* richiamava, oltre al dato normativo, precedenti di merito relativi a vicende ritenute analoghe, tra cui una pronuncia del Tribunale di Napoli n. 13493/2009 e un'ordinanza decisoria del 18 giugno 2018, entrambe valorizzate per sostenere una lettura ampia del requisito cronologico dell'"evento anteriore" e per affermare che l'accollo statale comprenderebbe anche gli



effetti pregiudizievoli protrattisi nel tempo purché originati da vicende antecedenti al trasferimento.

Con comparsa di costituzione depositata nell'interesse della [...] *Controparte_1* del Commissario *CP_8* per il coordinamento delle attività del Titolo VIII della legge n. 219/1981, del *CP_4* di *Pt_1* n veste commissariale e del *Controparte_2*, le Amministrazioni convenute contestavano integralmente la domanda.

In diritto, eccepivano anzitutto il difetto di legittimazione passiva della [...] *Controparte_1* del *Controparte_2* e del C.I.P.E., assumendo che tali soggetti si fossero limitati al finanziamento e alla ripartizione delle risorse del programma straordinario, senza svolgere attività di gestione operativa o amministrativa dell'intervento.

Eccepivano, inoltre, la prescrizione del diritto al rimborso, sia in base al termine decennale sia in base a quello quinquennale, facendo decorrere il termine dal trasferimento dell'opera del 27 marzo 1996 o, comunque, dall'instaurazione del giudizio promosso dal *Controparte_5* nel 2011.

Nel merito, deducevano l'infondatezza della pretesa, sostenendo che le sentenze rese nel precedente contenzioso tra *CP_6* e *Parte_1* avessero definitivamente accertato la titolarità passiva dell' *Parte_1* in ragione del perfezionato trasferimento dell'opera e del subentro nei rapporti giuridici, con conseguente preclusione, per effetto del giudicato, di ogni successiva domanda di rivalsa o rimborso nei confronti delle Amministrazioni.

Concludevano, pertanto, per la declaratoria di difetto di legittimazione passiva, in subordine per la declaratoria di prescrizione e, comunque, per il rigetto integrale della domanda, con vittoria di spese.



Con le prime memorie ex art. 171-ter c.p.c., le parti insistevano nelle rispettive difese, introducendo soltanto alcune precisazioni.

L' *Parte_1* oltre a contestare le eccezioni avversarie, qualificava l'obbligo statale come accollo interno degli oneri del contenzioso e richiamava, a sostegno dell'ammissibilità di autonoma azione di rivalsa, la sentenza del Tribunale di Napoli n. 9900/2019, confermata dalla Corte d'Appello di Napoli n. 4496/2021; precisava inoltre il dies a quo della prescrizione nel deposito, o al più nel passaggio in giudicato, della sentenza n. 4495/2021, e documentava le modalità di pagamento delle somme principali mediante procedure esecutive e ordinanze di assegnazione del 2019 e del 2020.

Le Amministrazioni, dal canto loro, ribadivano le eccezioni già svolte, aggiungendo che l'art. 42 della legge n. 144/1999 riguarderebbe soltanto gli oneri del contenzioso relativi alle opere acquedottistiche, agli alloggi non trasferiti e alle relative opere di urbanizzazione, e che, comunque, una parte del ritardo nel collaudo e il pagamento del saldo lavori sarebbero riferibili alla fase successiva al trasferimento dell'opera alla Curia, con conseguente esclusione dell'accollo statale per tali voci.

Con le seconde memorie ex art. 171-ter c.p.c., l' *Parte_1* eccepiva anzitutto la novità e tardività di alcune deduzioni introdotte dalle Amministrazioni nella prima memoria, in particolare quanto alla pretesa limitazione dell'accollo statale alle sole opere acquedottistiche; nel merito, ribadiva che l'opera in esame costituisce opera di urbanizzazione secondaria e richiamava ulteriori precedenti di merito e di legittimità favorevoli a una nozione ampia di "opere".

Chiedeva, inoltre, solo in via subordinata, prova testimoniale sul pagamento dei compensi agli avv.ti Capponi e Di Falco e depositava ulteriore documentazione bancaria attestante l'addebito di € 438.856,38 in favore del *Controparte_6*



Le Amministrazioni, a loro volta, insistevano sulla lettura restrittiva dell'art. 42 della legge n. 144/1999, sull'imputabilità alla Curia della parte di ritardo successiva al trasferimento e sull'esclusione del rimborso delle somme ritenute conseguenza di scelte o omissioni difensive; aggiungevano, inoltre, che l'eventuale valorizzazione del giudicato formatosi nel giudizio *Controparte_9* nei confronti dello Stato porrebbe un problema di giudicato riflesso, richiamando sul punto Cass. n. 18325/2019 e i principi di cui agli artt. 24 e 111 Cost.

Con le terze memorie ex art. 171-ter c.p.c., l' *Parte_1* si limitava a richiamare le difese già svolte e, rilevato che le Amministrazioni non avevano articolato richieste istruttorie, dichiarava di non dover formulare prova contraria.

Le Amministrazioni contestavano la dedotta novità delle proprie precedenti difese e richiamavano, quale ulteriore precedente favorevole alla propria tesi, la sentenza del Tribunale di Napoli, X Sezione civile, n. 11014 del 19 dicembre 2024, valorizzata per sostenere che l'art. 42 della legge n. 144/1999 non opererebbe quando gli oneri derivino da eventi successivi al trasferimento dell'opera all'ente destinatario.

Con successiva nota del 21 marzo 2025, l'Arcidiocesi depositava la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 1292/2025 del 17 marzo 2025, resa in una controversia ritenuta analoga, avente a oggetto il rimborso degli oneri sostenuti dalla Curia per la costruzione della chiesa di Ponticelli, pure inserita nel programma straordinario ex legge n. 219/1981.

In tale decisione la Corte, respingendo l'appello proposto dalla [...] *Controparte_1* e dal *Controparte_2*, confermava la condanna delle Amministrazioni al rimborso in favore dell'Arcidiocesi, affermando che l'art. 42, comma 3, della legge n. 144/1999 pone a carico dello Stato gli oneri del contenzioso relativi a controversie aventi titolo in eventi anteriori al trasferimento delle opere, senza limitare l'accollo alle sole opere acquedottistiche.



La Corte rilevava, inoltre, che le chiese rientrano tra le opere di urbanizzazione secondaria e che la successiva quantificazione del credito in sede di collaudo non esclude l'antiorità del titolo sostanziale, ove questo derivi da lavori o vicende maturati durante la gestione commissariale.

All'udienza del 24 marzo 2025, il giudice, preso atto del deposito della sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 1292/2025, rinviava la causa all'udienza del 26 maggio 2025 per consentire alle Amministrazioni di prendere posizione sul precedente e per verificarne l'eventuale passaggio in giudicato.

Con note difensive depositate successivamente all'udienza del 24 marzo 2025, le Amministrazioni prendevano posizione sul precedente prodotto dall'Arcidiocesi, sostenendo che la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 1292/2025 non fosse sovrapponibile alla presente fattispecie.

In particolare, evidenziavano che quella decisione aveva valorizzato il mancato completamento dell'attività documentale prevista dall'art. 22 della legge n. 341/1995, mentre, nella vicenda relativa alla chiesa di San Pietro a Patierno, la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 4495/2021 avrebbe accertato il definitivo trasferimento dell'opera alla Curia, anche per effetto del verbale integrativo del 29 marzo 1996 e della successiva partecipazione dell' *Parte_1* alla fase di collaudo.

Da ciò le Amministrazioni traevano la conclusione che, una volta perfezionato il subentro e ricevuta la documentazione necessaria, la Curia sarebbe stata posta in condizione di operare autonomamente, sicché i danni derivanti dal ritardo nel collaudo maturato dopo il trasferimento non potrebbero essere imputati allo Stato né formare oggetto di accollo ai sensi dell'art. 42 della legge n. 144/1999.

All'udienza del 26 maggio 2025, l' *Parte_1* insisteva per l'accoglimento delle proprie conclusioni, chiedendo lo stralcio delle note difensive depositate dalle Amministrazioni il 15 aprile 2025 e deducendo l'avvenuto passaggio in giudicato della



sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 1292/2025; le Amministrazioni si riportavano alle difese in atti e ribadivano la non sovrapponibilità di tale precedente alla presente fattispecie, insistendo sulla definitività del trasferimento della chiesa di San Pietro a Patierno alla Curia e sull'imputabilità alla stessa dei ritardi successivi al subentro.

Il giudice rinviava la causa per il passaggio in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c..

La causa veniva quindi riservata in decisione, a norma dell'art. 189 c.p.c., con ordinanza del 1° luglio 2026, previa concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Questioni pregiudiziali di rito.

1.1. Sulla legittimazione passiva.

Le Amministrazioni convenute hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva.

L'eccezione non può essere accolta nei termini prospettati.

Va premesso che la legittimazione passiva deve essere verificata alla luce del rapporto dedotto in giudizio e della prospettazione attorea.

Nel caso di specie l' *Parte_1* non ha convenuto in giudizio il *Controparte_10* quale ente locale, bensì il Sindaco di *Pt_1* nella specifica veste di Commissario Straordinario di Governo ex Titolo VIII della legge n. 219/1981.

Ne consegue che non viene in rilievo un soggetto distinto dall'Amministrazione statale, né una diversa articolazione soggettiva dell'ente locale, ma un organo straordinario di governo chiamato a operare, nella materia in esame, quale articolazione funzionale dello Stato.

L'azione proposta ha infatti a oggetto l'accollo statale degli oneri del contenzioso previsto dall'art. 42, comma 3, della legge n. 144/1999: si tratta di un'obbligazione ex



lege gravante sullo Stato, in relazione alla chiusura del programma straordinario di cui al Titolo VIII della legge n. 219/1981.

In tale prospettiva, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è evocata quale Amministrazione statale cui fanno capo le funzioni commissariali e di coordinamento del programma, mentre il *CP_2* *Controparte_2*, quale successore del *Controparte_3* e amministrazione titolare delle relative risorse finanziarie, è parimenti legittimato rispetto alla pretesa di rimborso fondata sull'accollo statale.

Il *Controparte_4* indicato esclusivamente nella veste commissariale, non costituisce dunque un autonomo centro di imputazione distinto rispetto allo Stato, ma rappresenta una diversa articolazione dell'unico plesso pubblicistico cui l'attrice imputa l'obbligazione di rimborso.

Deve pertanto escludersi che ricorra un difetto di legittimazione passiva per la sola ragione della pluralità delle articolazioni statali evocate, ferma restando la riconduzione sostanziale della pretesa allo Stato, nelle sue competenti amministrazioni.

2. Questioni preliminari di merito.

2.1. Sull'eccezione di giudicato preclusivo (sentenza n. 4495/2021).

Le Amministrazioni eccepiscono che la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 4495/2021 — resa nel contenzioso tra il *Controparte_5* e l' *Parte_1* — precluderebbe, coprendo il dedotto e il deducibile, la presente domanda di rivalsa. L'eccezione è infondata.

Il giudicato esterno esplica efficacia preclusiva e conformativa soltanto entro precisi limiti, soggettivi e oggettivi: esso opera fra le stesse parti e in relazione al medesimo rapporto giuridico, e — secondo principio consolidato della giurisprudenza di legittimità (a partire dall'insegnamento delle Sezioni Unite, sent. n. 13916/2006, e poi costantemente ribadito, fra le altre, da Cass. n. 11328/2022) — fa stato sull'accertamento delle situazioni e delle questioni che costituiscono la premessa logica



indispensabile del decum, ma non si estende alla soluzione delle questioni di puro diritto né all'interpretazione delle norme, che resta affidata al libero apprezzamento del giudice di ciascuna controversia.

Nel caso di specie difetta in radice il presupposto dell'identità del rapporto. Il giudizio definito dalla sentenza n. 4495/2021 verteva sul rapporto *Parte_2*

[...] (saldo lavori e danni); il presente giudizio verte sul distinto rapporto di accolto ex lege tra l' *Parte_1* e lo Stato. Si tratta di rapporti diversi, fra parti in parte diverse, con causa petendi e petitum differenti. Né può attribuirsi a quel giudicato un'efficacia espansiva sul piano della rivalsa: come correttamente rilevabile alla luce della giurisprudenza di merito formatasi in materia (Corte di Appello di Napoli, sent. n. 4496/2021), l'accollo statale degli oneri opera su un piano interno ai soggetti pubblici onerati del programma e non interferisce con la posizione del soggetto privato controparte nel contenzioso presupposto. L'eccezione va dunque rigettata.

2.2. Sull'eccezione di prescrizione.

Anche l'eccezione di prescrizione è, nella sua parte sostanziale, infondata.

L'azione esercitata ha natura di rivalsa per un'obbligazione ex lege di carattere indennitario: il diritto al rimborso degli oneri sostenuti sorge, in capo a chi li ha sopportati, soltanto nel momento dell'esborso, posto che è da quel momento che si determina il depauperamento patrimoniale che la norma intende ristorare.

In applicazione del principio generale di cui all'art. 2935 c.c., la prescrizione — di durata ordinaria decennale ex art. 2946 c.c., trattandosi di credito non assoggettato a termini speciali — decorre pertanto dalla data di effettuazione dei relativi esborsi, e non dall'epoca remota del trasferimento dell'opera né da quella della genesi del contenzioso presupposto.

Il principio è pacifico nella giurisprudenza di legittimità in tema di azioni di rivalsa e di regresso fondate su obbligazioni ex lege (cfr., fra le altre, Cass. n. 199/2024, in tema



di rivalsa indennitaria della pubblica amministrazione, e la costante elaborazione in materia di regresso, secondo cui il relativo diritto, autonomo e nuovo, si prescrive dal pagamento).

Quanto alla voce principale — la somma di € 364.686,10 corrisposta al **CP_6** con valuta 22 maggio 2019 — l'esborso è ampiamente coperto dal termine decennale rispetto alla citazione notificata il 27 settembre 2024: l'eccezione è dunque infondata in parte qua.

Quanto alle voci accessorie (oneri difensivi e tecnici propri dell' **Parte_1** , la questione di prescrizione resta assorbita, per la parte di esse che — in esito alle valutazioni di merito che seguono (§ 3.4) — non viene comunque riconosciuta. Per la parte riconosciuta, gli esborsi documentati risultano successivi al settembre 2014 e dunque tempestivi.

2.3. Sulla sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1292/2025 invocata dall'attrice: qualificazione e portata.

L'attrice invoca, anche come giudicato esterno a sé favorevole, la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1292/2025, passata in giudicato.

Ritiene il Tribunale — per coerenza con i medesimi principi sopra richiamati (§ 2.1) — che a tale pronuncia non possa riconoscersi efficacia di giudicato vincolante nel presente giudizio.

Essa è stata infatti resa in distinta controversia, relativa a diversa opera (chiesa di Ponticelli) realizzata da diverso consorzio concessionario, e dunque in ordine a un rapporto giuridico differente; inoltre, ciò che l'attrice intende trarne — l'interpretazione dell'art. 42, comma 3, e la nozione di «evento» anteriore — attiene a una questione di diritto, come tale sottratta, per quanto detto, all'efficacia espansiva del giudicato esterno.



Va aggiunto che la ratio fondata, in quella vicenda, sul mancato perfezionamento del subentro (per omessa consegna della documentazione) non è trasponibile alla presente fattispecie, in cui il trasferimento risulta invece perfezionato (v. § 3.2).

Cionondimeno, la sentenza n. 1292/2025 conserva pieno rilievo quale autorevole e recente precedente conforme: nella sua *ratio decidendi* dirimente, essa afferma — in piena adesione al diritto vivente di legittimità — che l'art. 42, comma 3, costituisce norma speciale che pone a carico dello Stato gli oneri del contenzioso per gli eventi anteriori al trasferimento, a prescindere dalla collocazione temporale del collaudo.

A tale precedente il Tribunale intende dare continuità, non in forza di un vincolo di giudicato, bensì in ragione della persuasività e conformità della sua motivazione al consolidato orientamento nomofilattico.

La decisione che segue, pertanto, si fonda autonomamente sul merito e trova nella sentenza n. 1292/2025 una conferma, non la propria premessa necessaria.

3. Il merito della domanda.

3.1. Il quadro normativo e il diritto vivente.

L'art. 42, comma 3, della legge n. 144/1999 dispone che, nell'ambito del programma di cui al Titolo VIII della legge n. 219/1981, gli oneri del contenzioso restano a carico dello Stato per tutte le controversie aventi titolo in eventi verificatisi anteriormente al trasferimento delle opere ai soggetti destinatari.

La portata della norma è stata chiarita dalla giurisprudenza di legittimità in senso favorevole a una lettura ampia dell'accollo statale, lettura che il Tribunale condivide perché coerente con il dato letterale, con la natura speciale della disposizione e con la funzione di chiusura del programma straordinario.

In particolare, Cass. civ., sez. I, ord. n. 12381/2017 ha affermato che il riferimento contenuto nell'art. 42, comma 3, alle opere acquedottistiche è funzionale alla predisposizione del piano di definizione e chiusura del programma, ma non vale a



delimitare soggettivamente o oggettivamente l'accollo degli oneri del contenzioso, che la stessa disposizione pone a carico dello Stato per le controversie inerenti al trasferimento delle opere in senso lato, comprese quelle di urbanizzazione e infrastrutturali.

Il principio è stato poi ribadito da Cass. civ., sez. I, ord. n. 14375/2021, la cui massima ufficiale — Rv. 661398-01 — precisa che, in tema di interventi per alloggi e opere infrastrutturali seguiti al sisma del 1980, il subentro degli enti destinatari nei rapporti giuridici attivi e passivi è condizionato alla previa attività di rendicontazione, catalogazione, redazione dello stato di consistenza e formale consegna delle opere, e che, in mancanza, restano a carico dello Stato gli oneri del contenzioso per tutte le controversie relative al trasferimento delle “opere” in senso lato, comprese quelle di urbanizzazione e infrastrutturali, secondo la norma speciale di cui all’art. 42, comma 3, della legge n. 144/1999.

Da tali arresti si ricavano tre coordinate interpretative: in primo luogo, l’art. 42, comma 3, ha carattere speciale e successivo rispetto alla disciplina del subentro di cui all’art. 22 del d.l. n. 244/1995, convertito nella legge n. 341/1995, e regola non la titolarità del rapporto con il concessionario, ma l'imputazione finale degli oneri economici del contenzioso.

In secondo luogo, la nozione di “opere” non può essere ridotta alle sole opere acquedottistiche, ma comprende le opere di urbanizzazione e quelle infrastrutturali realizzate nell’ambito del programma straordinario; a maggior ragione vi rientrano le chiese e le relative pertinenze, che l’art. 42, comma 2, menziona espressamente quali opere trasferite alla curia vescovile competente per territorio.

In terzo luogo, il criterio selettivo dell'accollo non è rappresentato dalla tipologia dell'opera, bensì dal dato causale e temporale indicato dalla norma: la controversia



deve avere titolo in eventi verificatisi anteriormente al trasferimento dell'opera all'ente destinatario.

Ne consegue la infondatezza della tesi difensiva secondo cui l'accollo statale sarebbe limitato alle sole opere acquedottistiche.

Tale interpretazione, oltre a non trovare riscontro nella formulazione finale del comma 3, che parla degli "oneri del contenzioso" relativi a tutte le controversie aventi titolo in eventi anteriori, è stata espressamente disattesa dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.

Il quadro così ricostruito risulta inoltre confermato dalla recente sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 1292/2025, prodotta dall'attrice, che, pur non spiegando efficacia vincolante di giudicato nel presente giudizio per le ragioni già esposte, si pone in linea con il richiamato indirizzo di legittimità nel riconoscere che le chiese rientrano tra le opere considerate dall'art. 42, comma 3, e che l'eventuale successiva quantificazione del credito non esclude l'accollo ove il titolo sostanziale derivi da vicende anteriori al trasferimento.

3.2. La distinzione tra subentro (art. 22 d.l. 244/1995) e accollo degli oneri (art. 42, comma 3, l. 144/1999).

Le Amministrazioni deducono che, essendosi perfezionato il trasferimento dell'opera all' *Parte_1* — come accertato nel giudizio definito dalla sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 4495/2021 — l'ente ecclesiastico sarebbe subentrato nei rapporti giuridici attivi e passivi e dovrebbe, per ciò solo, sopportare definitivamente gli oneri del contenzioso insorto con il *Controparte_6* .

L'argomento non è condivisibile, poiché non coglie la diversa funzione delle due disposizioni che vengono in rilievo.

L'art. 22 del d.l. n. 244/1995, convertito nella legge n. 341/1995, disciplina il trasferimento delle opere e il subentro dell'ente destinatario nei rapporti giuridici attivi



e passivi in atto; esso serve, quindi, a individuare il soggetto titolare del rapporto con il concessionario e, conseguentemente, il soggetto legittimato passivamente nel contenzioso con quest'ultimo. Sotto tale profilo, il giudicato formatosi nel processo tra *Controparte_5* e *Parte_1* ha accertato che l' *Parte_1* era subentrata nel rapporto ed era, quindi, il soggetto tenuto nei confronti del *CP_6* .

Diverso è, però, il piano regolato dall'art. 42, comma 3, della legge n. 144/1999, norma successiva e speciale, che non incide sulla titolarità del rapporto obbligatorio verso il concessionario, ma disciplina l'imputazione economica finale degli oneri del contenzioso, ponendoli a carico dello Stato quando la controversia abbia titolo in eventi anteriori al trasferimento dell'opera.

Ne consegue che l'accertamento del subentro dell' *Parte_1* nel rapporto con il *CP_6* non esclude, ma anzi presuppone, la possibilità di una successiva azione di rivalsa nei confronti dello Stato, ove ricorrano i presupposti previsti dall'art. 42, comma 3.

Il giudicato formatosi con la sentenza n. 4495/2021, pertanto, rileva nel presente giudizio solo nei limiti in cui accerta il perfezionamento del trasferimento dell'opera e la legittimazione passiva dell' *Parte_1* nei confronti del *Controparte_6* ; esso non preclude, invece, l'esame della distinta domanda di rimborso proposta dall' *Parte_1* verso le Amministrazioni statali, fondata su un autonomo titolo legale di accollo interno.

3.3. Il requisito di anteriorità e l'imputabilità del ritardo al concedente.

Resta da verificare se la controversia presupposta tra il *Controparte_5* e l' *Parte_1* abbia titolo in eventi anteriori al trasferimento dell'opera.

Anche tale verifica conduce a esito favorevole all'attrice, nei limiti e per le ragioni che seguono.

Il giudizio definito dalla sentenza del Tribunale di Napoli n. 13709/2015, come parzialmente riformata dalla sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 4495/2021, ha



avuto a oggetto, per quanto qui rileva, due poste principali: il saldo dei lavori e i danni conseguenti al ritardo nell'emissione del collaudo.

Quanto al saldo lavori, la sentenza di primo grado ha riconosciuto al CP_6 la somma di € 82.747,34, corrispondente alle rate di saldo ancora da liquidare e ritenute da svincolare, come riportate nel certificato di collaudo, con interessi legali e moratori ex art. 36 d.P.R. n. 1063/1962.

Tale statuizione è stata confermata in appello. Il titolo sostanziale di tale credito risiede nel rapporto concessorio e nell'esecuzione dell'opera, ossia in vicende geneticamente anteriori al trasferimento; la circostanza che l'importo sia stato determinato nel certificato di collaudo, successivo al trasferimento, non muta la fonte causale della pretesa, che resta radicata nel rapporto originario e nei lavori eseguiti nell'ambito del programma straordinario.

Quanto ai danni da ritardato collaudo, il Tribunale, recependo le conclusioni del c.t.u., ha accertato un ritardo imputabile all'ente concedente di complessivi 829 giorni, dopo avere detratto i periodi nei quali erano stati ordinati ed eseguiti ulteriori lavori necessari per rendere l'opera collaudabile.

I periodi imputati al concedente sono stati individuati dal 3 settembre 1992 al 10 marzo 1994, dal 2 febbraio 1996 al 22 maggio 1996 e dal 30 luglio 1997 al 12 gennaio 1998.

La Corte d'Appello ha confermato, sul punto, la debenza dei maggiori oneri di manutenzione e delle spese generali, escludendo soltanto la voce relativa agli oneri di guardiania per difetto di tempestiva e idonea prova documentale.

Dalle sentenze presupposte emerge dunque **un dato duplice: da un lato**, una parte del ritardo si colloca cronologicamente dopo il trasferimento dell'opera alla Curia; **dall'altro**, il ritardo risarcibile è stato **qualificato unitariamente come ritardo nell'emissione del collaudo imputabile al concedente**, nell'ambito di una vicenda



iniziata ben prima del trasferimento e caratterizzata da certificato di ultimazione lavori del 2 marzo 1992, verbali di preconsegna, prescrizioni della commissione di collaudo, interventi integrativi e riparatori, nonché persistenti problematiche di collaudabilità dell'opera.

Non è quindi decisivo, ai fini dell'art. 42, comma 3, isolare aritmeticamente i segmenti temporali successivi al trasferimento.

La disposizione non richiede che ogni singolo effetto dannoso si sia consumato prima del trasferimento, ma che la controversia abbia titolo in eventi anteriori.

Nel caso in esame, la fonte causale del contenzioso è costituita dall'andamento anomalo del rapporto concessorio, dall'esecuzione dell'opera e dal procedimento di collaudo, tutti già radicati nella fase anteriore al trasferimento.

Le Amministrazioni valorizzano il fatto che, dopo il verbale integrativo del 29 marzo 1996, il trasferimento dell'opera si sia perfezionato e la Curia abbia partecipato alla fase di collaudo.

Tale circostanza, tuttavia, rileva sul piano del subentro e della legittimazione passiva nel rapporto con il CP_6 , già esaminato al paragrafo precedente, ma non dimostra, di per sé, l'esistenza di una cesura causale autonoma, né di un fatto nuovo esclusivamente imputabile all' Parte_1 idoneo a recidere il collegamento tra il contenzioso e le vicende anteriori al trasferimento.

Del resto, le stesse sentenze presupposte, pur riconoscendo il perfezionamento del subentro, hanno continuato a qualificare il ritardo risarcibile come ritardo imputabile all'ente concedente, non già come responsabilità nuova e autonoma della Curia.

Tale conclusione è **rafforzata dalla natura della causa del danno accertata nel giudizio presupposto.**

Il Tribunale ha individuato il ritardo risarcibile **nella colpevole inerzia della Commissione di collaudo,** organo tecnico della procedura concessoria, rilevando che



essa dichiarò l'opera non collaudabile solo il 22 maggio 1996, a distanza di oltre quattro anni dal certificato di ultimazione lavori del 2 marzo 1992.

La Commissione di collaudo non era organo interno dell' *Parte_1* ma operava nell'ambito della procedura concessoria riconducibile all'amministrazione concedente del programma straordinario. Ne consegue che l'inerzia dell'organo tecnico incaricato del collaudo non può essere qualificata come fatto nuovo ed esclusivamente imputabile alla Curia, neppure per la parte di ritardo cronologicamente successiva al trasferimento dell'opera.

La parte di ritardo collocata cronologicamente dopo il trasferimento si pone, quindi, come prosecuzione degli effetti di una situazione patologica già maturata nella gestione precedente e non come evento sopravvenuto autonomamente generatore del contenzioso.

In questa prospettiva, la controversia deve ritenersi avente titolo in eventi anteriori al trasferimento, pur essendosi taluni effetti dannosi protratti anche successivamente.

Ne consegue che il requisito dell'anteriorità deve ritenersi integrato sia per il saldo lavori sia per le voci risarcitorie definitivamente riconosciute al *CP_6* ; **la domanda è dunque fondata nell'an.**

3.4. Il quantum.

Occorre ora individuare il perimetro degli "oneri del contenzioso" rimborsabili.

In primo luogo, rientra nell'accollo la somma corrisposta dall' *Parte_1* al *Controparte_5* in esecuzione dei titoli giudiziali, al netto delle restituzioni conseguite in appello, pari a € 364.686,10.

Si tratta della voce principale dell'onere del contenzioso, direttamente derivante dalla condanna giudiziale pronunciata nel rapporto tra *CP_6* e *Parte_1* e causalmente riconducibile alla controversia avente titolo in eventi anteriori al trasferimento.



Rientra altresì nell'accollo la somma di € 35.808,61 corrisposta agli avv.ti Capponi e Di Falco, procuratori antistatari del *Controparte_6*, trattandosi non di compensi dei difensori dell' *Parte_1* ma di spese di lite liquidate nel giudizio presupposto e poste a carico dell' *Parte_1*

Anche tale voce costituisce onere del contenzioso in senso proprio, poiché deriva direttamente dalla statuizione giudiziale di condanna alle spese.

Devono inoltre essere riconosciuti, in quanto documentati e funzionali alla difesa nel giudizio ordinario presupposto, gli importi di € 1.404,00 per compensi dell'avv. Belmonte, difensore dell' *Parte_1* nel giudizio di primo grado, e di € 3.172,00 per compensi dell'ing. *Per_1* consulente tecnico di parte nel medesimo giudizio.

Si tratta di costi difensivi e tecnici direttamente inerenti alla resistenza nel giudizio ordinario promosso dal *CP_6*, causalmente collegati alla controversia presupposta e non manifestamente incongrui rispetto all'attività svolta e al valore della lite.

Quanto alle ulteriori voci relative alla fase arbitrale e al giudizio di appello, occorre distinguere il profilo della astratta rimborsabilità da quello della prova e della congruità degli importi.

Dal lodo arbitrale risulta che il procedimento fu promosso dal *Controparte_5* nei confronti dell' *Parte_1* sulla base della clausola compromissoria contenuta nella convenzione di concessione, e che l' *Parte_1* fu quindi chiamata a resistere a un'iniziativa contenziosa avente a oggetto il medesimo rapporto poi dedotto dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

Ne consegue che i costi di tale fase non possono essere esclusi in radice solo perché il collegio arbitrale si è dichiarato incompetente.

Resta tuttavia da verificare, quanto ai € 20.000,00 indicati per il funzionamento del collegio arbitrale, il titolo della relativa liquidazione, il criterio di riparto tra le parti e l'eventuale esistenza di una quota imputabile o ripetibile nei confronti del *CP_6* ;



parimenti, quanto ai compensi dell'avv. Del Giudice per la fase arbitrale e dell'avv. Ceglie per il giudizio di appello, va distinto il profilo della riferibilità al contenzioso da quello della congruità degli importi concretamente corrisposti, da valutare alla luce della documentazione prodotta e, se del caso, dei parametri professionali applicabili.

Quanto ai compensi degli arbitri, pari a € 20.000,00, **la voce non può essere riconosciuta**.

La documentazione prodotta dimostra, al più, l'esistenza di richieste di pagamento o di esborsi in favore dei componenti del collegio arbitrale e del segretario, ma non consente di accertare l'atto di liquidazione di detti compensi ed il titolo definitivo di imputazione della spesa.

Il lodo del 9 luglio 2010, infatti, si limita a dichiarare l'incompetenza del collegio arbitrale e a invitare le parti alla riassunzione dinanzi al giudice ordinario, senza contenere una statuizione sulle spese del procedimento arbitrale, senza liquidare i compensi degli arbitri e senza indicare il criterio di riparto tra le parti.

Trattandosi di declaratoria di incompetenza del collegio adito dal **CP_6**, le spese della fase arbitrale avrebbero dovuto, in linea di principio, seguire la soccombenza della parte che aveva instaurato il procedimento dinanzi a un giudice poi dichiarato incompetente, salvo diversa statuizione del collegio o diversa regolamentazione delle parti.

L'Arcidiocesi, tuttavia, non ha prodotto alcun provvedimento del collegio arbitrale che deroghi a tale criterio, ad esempio disponendo la compensazione delle spese o ponendo definitivamente, in tutto o in parte, i compensi degli arbitri a carico dell'ente convenuto in arbitrato.

In mancanza del provvedimento di liquidazione, di una statuizione sul riparto o di altra documentazione idonea a dimostrare che **l'intero importo sia stato definitivamente posto a carico dell'** **Parte_1** detta voce non può essere qualificata



come **onere del contenzioso definitivamente sopportato dall'ente** e quindi rimborsabile nei confronti dello Stato.

Le medesime considerazioni valgono per il compenso dell'avv. Del Giudice, pari a € 7.070,26, relativo alla difesa dell' *Parte_1* nella fase arbitrale.

Anche tale voce rientra nella nozione di spese legali del procedimento arbitrale e avrebbe dovuto trovare regolazione nel lodo, secondo il principio della soccombenza o secondo l'eventuale diversa statuizione del collegio.

Poiché il lodo si è limitato a dichiarare l'incompetenza del collegio arbitrale, senza statuire sul governo delle spese di lite e senza porre definitivamente tale costo a carico dell' *Parte_1* manca la prova che l'esborso sia rimasto definitivamente e irripetibilmente a carico dell'ente.

Ne consegue che anche tale importo non può essere riconosciuto come onere del contenzioso rimborsabile nei confronti dello Stato.

Va invece riconosciuto il compenso dell'avv. Ceglie, pari a € 35.272,64, relativo al giudizio di appello definito dalla sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 4495/2021.

Tale voce è direttamente riferibile al contenzioso presupposto e, diversamente dalle spese della fase arbitrale, non presuppone una statuizione sul governo delle spese nei confronti della controparte, trattandosi di costo difensivo sostenuto dall' *Parte_1* per proporre gravame e resistere nel giudizio ordinario.

L'importo, pur sindacabile sotto il profilo della congruità, non appare manifestamente sproporzionato rispetto al valore della controversia, alla durata del giudizio di appello, alla complessità delle questioni trattate e all'utilità concretamente conseguita, essendo stata la condanna ridotta di € 78.821,28.

La circostanza che la Corte d'Appello abbia compensato integralmente le spese del grado non esclude la rimborsabilità nel rapporto interno di rivalsa, ma conferma



soltanto che tale costo è rimasto definitivamente a carico dell' *Parte_1* nei rapporti con il *CP_6* .

3.5. Interessi e rivalutazione.

Sulla somma riconosciuta competono gli interessi legali.

Trattandosi di credito di rivalsa avente a oggetto somme di danaro già esborsate — e dunque di debito di valuta — gli interessi vanno riconosciuti, conformemente alla domanda (che li ha chiesti «dalla domanda»), con decorrenza dalla domanda giudiziale (notifica della citazione: 27 settembre 2024) e fino all'effettivo soddisfo.

Non può invece essere accolta la domanda di rivalutazione monetaria.

Per i debiti di valuta, il maggior danno da svalutazione non è dovuto automaticamente, ma postula la prova, a carico del creditore, di un pregiudizio ulteriore rispetto a quello ristorato dagli interessi legali (art. 1224, comma 2, c.c.), prova che nella specie non è stata fornita. La relativa domanda va pertanto respinta.

3.6. Conclusioni.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda deve essere accolta nei limiti dell'importo riconosciuto a titolo di oneri del contenzioso rimborsabili.

Deve pertanto essere condannata la resistente Amministrazione statale, e segnatamente la *Controparte_1* quale amministrazione cui è riconducibile l'obbligazione ex lege derivante dall'art. 42, comma 3, della legge n. 144/1999, al pagamento in favore dell' *Parte_1* della somma di € 373.299,70, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale, individuata nella notifica dell'atto di citazione del 27 settembre 2024, sino all'effettivo soddisfo.

4. Spese di lite.

Nei rapporti tra l'attrice e le Amministrazioni soccombenti, le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.



La domanda è stata accolta in misura largamente prevalente, essendo stato riconosciuto l'importo di € 373.299,70 rispetto alla somma di € 400.369,96 richiesta; il rigetto parziale, pari a € 27.070,26, attiene a una quota quantitativamente marginale della pretesa e non giustifica la compensazione, trattandosi di soccombenza solo parziale e non significativa.

Le spese vanno pertanto poste integralmente a carico della *Controparte_1*

[...] quale Amministrazione statale cui è riconducibile, per le ragioni già esposte al paragrafo 3.6, l'obbligazione ex lege di rimborso degli oneri del contenzioso.

La liquidazione va effettuata secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della somma riconosciuta in sentenza e, quindi, allo scaglione compreso tra € 260.000,01 ed € 520.000,00. La fase istruttoria/trattazione deve essere riconosciuta anche in assenza di assunzione di mezzi istruttori, essendosi comunque svolta attività di trattazione scritta e difensiva, mediante memorie e produzioni documentali; tuttavia, in considerazione della natura documentale della controversia e dell'assenza di attività istruttoria in senso stretto, il relativo compenso va liquidato nel valore minimo. Si liquidano pertanto i compensi in € 3.544,00 per la fase di studio, € 2.338,00 per la fase introduttiva, € 5.205,50 per la fase istruttoria/trattazione ed € 6.164,00 per la fase decisionale, per complessivi € 17.251,50, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge, nonché oltre esborsi documentati, con attribuzione ai difensori dell'attrice dichiaratisi antistatari.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, X Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 20329/2024 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione assorbita o respinta, così provvede:



1. accoglie parzialmente la domanda proposta dall' *Parte_1* nei limiti di cui in motivazione;
2. condanna la *Controparte_1* in persona del *CP_11* pro tempore, al pagamento, in favore dell' *Parte_1* della somma di € 373.299,70, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale del 27 settembre 2024 al saldo;
3. condanna la *Controparte_1* a rifondere all' *Parte_1* [...] le spese del presente giudizio, che liquida in € 17.251,50 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge, oltre esborsi documentati, con attribuzione ai difensori dell'attrice dichiaratisi antistatari.

Così deciso in Napoli, il 08 luglio 2026

Il Giudice
dott. Marcello Amura